

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XII
N. 190

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1996

Risoluzione
sui negoziati per la conclusione di un accordo commerciale
e di cooperazione con la Repubblica sudafricana

Annunziata il 2 maggio 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, più precisamente le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune (titolo V) e gli obiettivi enunciati all'articolo 130 U del trattato CE,

vista la dichiarazione dell'Unione europea del 19 aprile 1994 sulla cooperazione con la Repubblica sudafricana,

vista la dichiarazione finale della Conferenza dei ministri degli Affari esteri dell'Unione europea e dell'Africa australe a Berlino (5 e 6 settembre 1994),

visto il suo parere del 30 novembre 1994 sulla proposta di decisione del Consi-

glio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana [COM(94)0402-C4-0171/94 - 94/0216(CNS)] (1),

vista la richiesta di adesione della Repubblica sudafricana alla Convenzione di Lomé e all'accordo di Georgetown e il sostegno apportato a tale richiesta dai paesi ACP,

vista la sua risoluzione del 10 ottobre 1995 sulle future relazioni economiche e commerciali fra la Repubblica sudafricana e l'Unione europea (2),

(1) G.U. C 363 del 19 dicembre 1994, pag. 13.

(2) G.U. C 287 del 30 ottobre 1995, pag. 32.

visto lo stato di avanzamento dei negoziati, ufficialmente aperti il 30 giugno 1995, su di un accordo di cooperazione e di commercio a lungo termine tra la Repubblica sudafricana e l'Unione europea,

A. prendendo atto che progressi sostanziali sono stati conseguiti tra l'Unione europea e la Repubblica sudafricana per quanto riguarda gli aspetti non commerciali dei negoziati, mentre è considerevolmente in ritardo l'apertura dei negoziati sugli aspetti commerciali,

B. deplorando che questi continui ritardi siano dovuti unicamente al fatto che gli Stati dell'Unione europea non hanno concordato un « dettagliato mandato commerciale supplementare » soddisfacente che consenta il negoziato per la conclusione di un accordo di interesse reciproco con la Repubblica sudafricana,

C. considerando che la data prevista per l'accordo definitivo fra la Repubblica sudafricana e l'Unione europea è stata fissata al marzo 1995 e che i continui ritardi potrebbero avere conseguenze nefaste per l'inclusione nella Convenzione di Lomé del protocollo relativo alla Repubblica sudafricana,

D. considerando che la capacità della Repubblica sudafricana di migliorare le sue relazioni economiche e commerciali avrà un'importanza capitale per il consolidamento della sua ancora fragile democrazia e per assicurare la stabilità politica in tutta l'Africa australe,

E. considerando inoltre che l'Unione europea non ha finora rafforzato le sue relazioni commerciali né tratto vantaggio dalle nuove prospettive commerciali aperte con il cambiamento politico che ha fatto seguito alle elezioni democratiche nella Repubblica sudafricana, ben due anni fa,

F. considerando che alla lunga tale situazione potrebbe minare poco a poco la posizione finora solida dell'Unione ri-

spetto ai suoi concorrenti sul mercato sudafricano;

G. osservando che il Consiglio ha acconsentito ad approvare un nuovo mandato negoziale per la Commissione,

1. lancia un nuovo urgente appello agli Stati membri dell'Unione europea e alla Commissione perché aprano effettivamente dei negoziati approfonditi con la Repubblica sudafricana in vista della conclusione di un accordo commerciale a lungo termine, benefico per entrambi le parti;

2. ribadisce la sua inquietudine per il fatto che i ritardi registratisi in seno al Consiglio siano dovuti, a quanto pare, più alle incertezze degli Stati membri in merito alla politica globale dell'Unione riguardante le zone di libero scambio che al caso specifico della Repubblica sudafricana;

3. sottolinea che il processo di ristrutturazione economica della Repubblica sudafricana costituisce un caso unico e ricorda a questo proposito di avere sollecitato la Commissione e gli Stati membri a « mantenere la massima flessibilità » e a tenere aperte tutte le opzioni possibili;

4. ricorda agli Stati membri dell'Unione il loro impegno a negoziare un accordo di accesso commerciale preferenziale con la Repubblica sudafricana;

5. deplora al riguardo l'intenzione degli Stati dell'Unione di aggiungere al « mandato commerciale finale » un elenco di prodotti agricoli sudafricani, destinati all'esportazione, che sarebbero « a priori » esclusi dai negoziati;

6. ricorda a questo proposito che il potenziale di esportazioni agricole del Sudafrica è limitato dalla scarsità di piogge e di superfici coltivabili, nonché dall'aumento della domanda interna;

7. ricorda anche che, sotto il profilo dell'accesso ai mercati commerciali, il Sudafrica è ancora vittima di discrimina-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione rispetto ai suoi principali concorrenti sul mercato dell'Unione;

8. sottolinea però nel contempo che qualsiasi futuro accordo commerciale dovrà necessariamente offrire garanzie appropriate e trasparenti, sia per i produttori dell'Unione che per i fornitori tradizionali dei paesi ACP;

9. propone di conseguenza che l'esclusione di taluni prodotti dall'accesso preferenziale ai mercati sia accettata come parte integrante dei negoziati con la Repubblica sudafricana qualora si riveli necessaria l'esclusione di tali prodotti onde salvaguardare la posizione dei produttori europei, dei paesi ACP, ovvero sudafricani;

10. riafferma la necessità di analizzare correttamente l'impatto di una zona di libero scambio non solamente per l'Unione, ma anche per l'industria sudafricana e quella dei suoi partner del SACU (Unione doganale sudafricana);

11. deplora, in tale contesto, che taluni Stati membri considerino tali studi di impatto come un mezzo per ritardare ulteriormente i negoziati;

12. si preoccupa che le posizioni assunte dagli Stati membri nella definizione del mandato commerciale dettagliato pregiudichino gravemente il richiamo dell'offerta europea per il Sudafrica;

13. riafferma l'importanza di una transazione commerciale a lungo termine per le future relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica sudafricana e ricorda agli Stati membri che il loro attuale atteggiamento smentisce l'impegno politico di risolutivo sostegno al Sudafrica contenuto nella summenzionata dichiarazione dell'Unione del 19 aprile 1994;

14. invita a questo proposito gli Stati membri dell'Unione e la Commissione a prendere in considerazione gli elevati costi di adattamento che rappresenta, per la Repubblica sudafricana e per i paesi vicini del SACU, il processo di liberalizzazione commerciale intensificata che propone attualmente l'Unione;

15. esige, in particolare, flessibilità in merito alla portata e al calendario delle riduzioni tariffarie richieste alla Repubblica sudafricana, le quali, per poter essere economicamente e politicamente sostenibili, dovranno necessariamente essere molto meno ambiziose di quanto non preveda attualmente l'Unione;

16. riafferma che qualsiasi accordo commerciale futuro deve incoraggiare gli scambi interregionali nell'Africa australe, mediante un'armonizzazione urgente a livello regionale delle norme di origine;

17. invita la Commissione e gli Stati membri, a dissociare gli aspetti non commerciali da quelli commerciali dell'accordo, affinché il ritardo accumulato nei negoziati sugli aspetti commerciali dettagliati non abbia un'incidenza negativa sugli aspetti non commerciali, quali il protocollo di Lomé;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Repubblica sudafricana, agli altri governi degli Stati membri della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (CDAA), al Consiglio ACP nonché all'Assemblea paritetica ACP-UE.

ALESSANDRO FONTANA
Vicepresidente

